

05205-19



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del prieses in Disv. extension Office as a secretic o Construction Started. dige of the cuerto: Classifier d'union

Da richereia di perte Imposto dalla legge

Composta da:

Giorgio Fidelbo

- Presidente -

Sent. n. sez. 2071/2018

Stefano Mogini

UP - 11/12/2018

Emilia Anna Giordano

R.G.N. 31542/2018

Ersilia Calvanese

Riccardo Amoroso

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DA nata a Manocalzati il X /1958

avverso la sentenza del 02/02/2018 emessa dalla Corte d'appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilita'.

uditi gli avvocati Colella Eugenio, in difesa della parte civile FA per sè e n.q. di genitori di AA , che si riporta alle conclusioni scritte che deposita con la nota spese, nonché Pizza Nello, in difesa di DA , che si riporta ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1 Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 15 febbraio 2017, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Avellino, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato DA per il reato ascrittole di cui all'art. 572 cod. pen., commesso in Avellino da ottobre 2015 fino al giugno 2016, alla pena di anni due e mesi otto di





reclusione, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali liquidate in favore delle parti civili costituite. In particolare la Corte territoriale, dopo aver condiviso le valutazioni del giudice di primo grado circa la piena attendibilità delle fonti testimoniali assunte, riscontrate dalle risultanze delle riprese audio-video effettuate all'interno della scuola materna X circolo didattico "X !", ove l'imputata svolgeva le proprie funzioni nella qualità di insegnante, ha ritenuto integrato il delitto di maltrattamenti in considerazione della reiterazione delle condotte violente perpetrate ai danni degli alunni, tutti minorenni, del carattere sistematico del ricorso alla violenza fisica e morale, non suscettibile di essere inquadrata in alcun metodo educativo, scolastico, o di insegnamento, tenuto anche conto della tenera età dei bambini maltrattati.

2. Nell'interesse di AD il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quale unico motivo la violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett.b) cod. proc. pen.

In particolare deduce che le condotte ascritte non possono essere ritenute idonee ad integrare il delitto di maltrattamenti, trattandosi di comportamenti che vanno ricondotti nell'ambito delle modalità di insegnamento seguite dall'imputata, "maestra di scuola d'infanzia con trent'anni di esperienza", risalenti ad una impostazione qualificabile come di "vecchio stampo", legate ad una idea di pedagogia meno sensibile alle nuove più recenti e moderne teorie di insegnamento. Più precisamente, secondo il ricorrente, il sistema educativo seguito dalla D , mutua dalla teorica della Montessori, la metodica denominata del "time out", attraverso il ricorso alla c.d. "sedia del pensiero": l'imputata cioè nello specifico invitava il bambino ad accomodarsi su una sediolina posta vicino a lei in modo che potesse riflettere sulla sua "marachella", e quando avesse compreso il suo errore, poteva tornare ai suoi giochi.

Si tratta di un metodo, basato sull'idea che per sedare l'aggressività dei bambini, la punizione, inflitta con modalità mai violente, rappresenti uno strumento educativo, utile per fare comprendere al bambino il suo errore.

Si evidenziano poi profili attinenti alla ricostruzione del fatto, volti a ridimensionare le violenze fisiche che andrebbero ricondotte più realisticamente, lontano dal condizionamento mediatico che la vicenda ha avuto, solamente a qualche "leggero schiaffetto assolutamente di lieve entità", rilevandosi anche come le operazioni di intercettazioni audio-video abbiano prodotto filmati di scarsa qualità suscettibili di dare una visione falsata e fuorviante della realtà, contestandosi che la cd. "stanza del telefono", ovvero la camera utilizzata per segregare i bambini più irrequieti, sarebbe in realtà una stanza ben illuminata e non buia.





Si esclude poi che l'imputata abbia posto in essere comportamenti umilianti, denigratori o psicologicamente violenti o comunque tali da mettere in pericolo la salute dei bambini.

Si rileva, peraltro, che nel corso della intera durata delle intercettazioni audiovisive, protrattesi per settantacinque giorni, gli episodi più significativi si ridurrebbero a dodici di cui tre ritenuti irrilevanti dal giudice delle indagini preliminari. Difetterebbe, quindi, il carattere dell'abitualità delle condotte violente, essendosi trattato di azioni isolate, non collegate da un nesso di abitualità, rivolte a frenare alcuni eccessi comportamentali dei bambini, isolatamente presi, senza una unitaria metodica di violenze fisica e psichica.

A conferma di ciò si osserva come i bambini non abbiano mai pianto negli sporadici episodi in cui sono stati raggiunti da "piccoli scappellotti" ed i segni sul collo riportati dai minori GI e AA sarebbero perfettamente compatibili con litigi intercorsi tra bambini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Sebbene venga indicato come motivo unico la violazione di legge, tuttavia ciò che in effetti è oggetto di censura è la ricostruzione del fatto, ridimensionando la gravità delle condotte aggressive della insegnante, attraverso una diversa ed alternativa lettura delle risultanze istruttorie, riproducendo gli stessi motivi che hanno costituito l'oggetto delle censure di merito avanzate in sede di appello, già esaminate e respinte con adeguata motivazione immune da vizi logici evidenti. Tale censura in realtà si tramuta in una richiesta di autonoma rivalutazione delle risultanze istruttorie senza evidenziare alcun profilo specifico di illogicità della motivazione o di contraddizione con le fonti di prova esaminate nella fase del giudizio di merito.

Il ricorrente, infatti, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, procede ad una rivalutazione del fatto, con riguardo alle contestate condotte violente ed umilianti che vengono ridimensionate "a qualche scappellotto" in palese contrasto con l'accertamento dei fatti posto a base del giudizio di responsabilità.

In particolare, vengono nuovamente riproposte le medesime censure sulla valutazione delle fonti di prova (denunce dei genitori che hanno riferito dei racconti loro fatti dai rispettivi figli e dei disagi e malesseri manifestati diagnosticati come conseguenza del trauma subito nell'ambiente scolastico; registrazioni audio-video e referti medici), articolate in motivi non più consentiti



in sede di legittimità, in difetto della specifica indicazione dei profili di carenza, illogicità, o contraddittorietà della motivazione.

In tal modo, vengono del tutto ignorate le ragioni in fatto ed in diritto poste a base dell'affermazione di responsabilità, adeguatamente illustrate nelle sentenze di merito, da cui emerge come le condotte ascritte all'imputata sono state descritte nella loro materialità in maniera totalmente diversa da quella edulcorata proposta dal ricorrente.

Nella sentenza impugnata si fa riferimento ad un uso sistematico di comportamenti violenti, obiettivamente non leciti, insuscettibili di essere qualificati come espressivi di metodi educativi: schiaffi ripetuti, tirate di orecchio e di capelli, sottoposizione a vessazioni morali e fisiche consistite nell'apostrofare i bambini in malo modo, nello strappare i loro disegni, nel sottrarre loro l'acqua, allontanarli dagli spazi di condivisione comune per lasciarli da soli in bagno ovvero in una stanza poco illuminata "per riflettere", la cd. "stanza del telefono". Nessun riferimento nei motivi di ricorso viene fatto alle argomentazioni con cui in sede di appello sono state apprezzate le risultanze istruttorie, basate sui resoconti dei genitori relativi ai racconti dei loro figli sulle violenze subite direttamente ed indirettamente, tanto dai bambini destinatari delle percosse e delle altre umiliazioni inferte dall'imputata, che da quelli che assistevano alle aggressioni altrui, in un clima di tensione non consono ad una scuola materna. Nelle sentenze di merito si sottolineano le violenze morali e fisiche subite dalle e MI , dal loro cugino Gl il collo con arrossamento documentato da referto medico, nonchè dagli altri bambini CS . CP SI , MS AA , quest'ultimo segnalato anche per una escoriazione al collo riscontrata da referto del pronto soccorso.

Parimenti inammissibili sono le censure sulla eziologia delle lesioni documentate dai referti medici, perché rivolte semplicemente a suggerire una ipotesi alternativa della ricostruzione dei fatti (nella specie un ipotetico litigio tra i bambini, non sorretto da alcuna evidenza istruttoria), senza rapportarsi con le argomentazioni delle sentenze di merito che muovono da una analisi delle risultanze istruttorie, incentrata sulla riconosciuta piena attendibilità dei racconti dei bambini, come riferiti dai rispettivi genitori, sollecitando in tal modo un apprezzamento di merito, precluso in sede di legittimità ove sostenuto, come nella specie, da una motivazione esente da incongruenze logiche.

Ugualmente ignorate nella rappresentazione dei fatti posta a sostegno del motivo di ricorso sono poi le valutazioni espresse sulle risultanze delle registrazioni audio-video, da cui emergono una serie di condotte del tutto inconciliabili con la dedotta mancanza di abitualità, sia per le modalità delle punizioni inferte





(isolamento dei bambini più irrequieti) che per la totale inadeguatezza delle espressioni verbali utilizzate (ingiurie e minacce).

La diversa valutazione delle immagini videoriprese proposta dal ricorrente, analogamente a quanto affermato per le censure concernenti l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae alla valutazione del sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza.

La qualità delle immagini è stata, infatti, apprezzata dai giudici di merito che hanno superato le censure mosse dal ricorrente sulla attendibilità delle stesse argomentando sugli errori in cui erano incorsi alcuni genitori nel riconoscere i rispettivi figli, nei bambini schiaffeggiati, evidenziandosi però come incontestato sia risultato il dato delle immagini che ritraggono la D mentre colpisce con uno schiaffo un bambino.

Sul piano della qualificazione giuridica dei fatti si deve ribadire che integra il reato di maltrattamenti e non quello di abuso di mezzi di correzione la reiterazione di atti di violenza fisica e morale, anche qualora gli stessi possano ritenersi compatibili con l'intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente è portatore.

Neppure l'intenzione soggettiva è idonea a far entrare nell'ambito della fattispecie meno grave di abuso dei mezzi di correzione una condotta oggettiva di maltrattamenti, atteso che l'uso sistematico della violenza, ancorché sostenuta da *animus corrigendi*, esclude la configurabilità del reato meno grave di cui all'art. 571 cod. pen. (cfr. Sez. 6, n.45467 del 23 novembre 2010, C., Rv. 249216; Sez. 6, n.53425 del 22/10/2014, B., Rv. 262336).

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile intervenuta all'udienza di discussione, FA , in proprio e nella qualità di genitore del minore AA , con liquidazione e pagamento nella misura indicata in dispositivo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., consegue altresì, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene congruo determinare in duemila euro.

Considerato che il procedimento riguarda reati commessi in danno di minori si deve disporre nel caso di diffusione del presente provvedimento l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private a norma dell'art. 52 D.LGS. 196/03.





P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Condanna altresì DA alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, FA anche nella qualità di genitore di AA , che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

Così deciso in Roma il giorno 11 dicembre 2018

Il consigliere estensore

Riccardo Amoroso

Il Presidente Giorgio Fidelbo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL - 1 FEB 2019

IL FUNZIONARIO SI DIZIARIO POGGESSOSIO